

Disposizione di motivi

Signori,

Fra gli infelici effetti della secolare divisione d'Italia in piccoli Stati tra loro indipendenti, e spesso nemici, è pur degna di deplorare la sollecitudine degli uomini di Stato quella moltitudine di misure di pesi e di monete, per cui rimangono somate, incagliate, e confuse le relazioni di commercio da provincia a provincia, da Municipio a Municipio. A ringhiangere ciò che i beati hanno diviso, a compier l'opera della unione che la concordia di popoli e il favore del cielo hanno ora sì felicemente instaurata, a cancellare non solo dalla carta geografica i confini, e dai codici delle leggi le differenze, ma a farne perdere fin la memoria, è necessario o signori, tor di mezzo quelle diversità d'usanze locali, levare quella varietà deplorabile di misure e di pesi che per tanto conferisce a rendere stranieri gli uni agli altri gli abitanti di ^{provincia} contigue provincie, che ~~debbono potersi intendere ed amare come fratelli.~~

Ho quindi l'onore di presentare alle Camere un progetto di legge contenente disposizioni diverse, ma che

tendono tutte allo scopo di stabilire nel Regno intero una perfetta uniformità di misure, e di perì coll' autorizzare esclusivamente quelli del sistema metrico decimale, a cominciare dal primo di gennaio del 1850.

A ciò già provvede per gli antichi Stati di terraferma il No. 6. editto del 11. settembre 1845. di cui vengo proposto di stendere gli effetti all'isola di Sardegna, ed ai paesi recentemente uniti alla Monarchia.

Però è che in virtù del No. 6. editto del 1.º di luglio 1844. l'uso dei perì e ~~del~~ misure del sistema metrico decimale già trovansi esclusivamente autorizzati nell'isola di Sardegna fin dal 1.º genn.º 1846. Ma questo No. 6. editto ~~affine~~ di agevolare il passaggio dall'antico al nuovo sistema ~~tollerare~~ l'uso di alcune misure e denominazioni che non sono comprese fra quelle che costituiscono ^{questo} il sistema metrico decimale quale è in uso in Francia, e quale venne adottato per la Terraferma. Tali sono il Palmo di 28. centimetri, lo Starello di terreno di 40. are, la libra di 400. grammi, e il Centaro di 40. chilogrammi e tali ancor sono le denominazioni di Starello per gram

M

* Strettamente connesse con quelle

che aveva per scopo di

* sistema al sistema metrico decimale

e di botte per i liquidi applicate al mezzo
ottolitro, e quelle di quartara applicata
al mezzo decalitro. Egli importa che
queste differenze tra il sistema adottato
nell'isola e quello sancito per il continente
si facciano sparire al più presto.

Il lavoro cui attende una Commis-
sione speciale ha fatto riconoscere l'op-
portunità di modificare in molti punti
i regolamenti francesi relativi alla
fabbricazione ed alla verificazione dei
pesi e delle misure, per renderli meglio
applicabili agli usi ed alle condizioni
di questi paesi. Quei regolamenti
essendo stati introdotti in Sardegna
quasi senza modificazione, sarebbe questa
una nuova ragione di difformità tra
quell'isola e le provincie continentali,
difformità che conviene cessare col
dichiarare abrogati e sostituiti ad essi
quelli che si stanno preparando per
tutta la monarchia in ~~Sardegna~~ ~~quei~~
~~regolamenti~~; dall'istante in cui dover-
rà obbligatorio in questi Stati di terra-
ferma l'uso del sistema metrico decimale,
Cittorio è oggetto del primo art. del
progetto; il secondo che estende ai paesi
nuovamente uniti l'editto del 14. settembre
1816. non ha bisogno di commenti il sistema
metrico decimale già è in uso ne' Ducati

quei regolamenti

M

per le pubbliche amministrazioni: il
diciotto mesi che restano da scorrere prima
del gennaio 1850. permetteranno di dare tutte
le disposizioni necessarie, perchè esse diventino
d'uso generale in quei paesi come nelle
antiche province del Belgio.

7 della misura,

Ma queste disposizioni la più importante
consiste nella pubblicazione di regolame-
menti ^{per la} di fabbricazione, e ^{la} verificazione,
~~tanto per le regole materiali da seguirsi~~
quanto per l'ordinamento del personale,
e per la perfezione dei dritti di verifica-
zione. Questi dritti si riducono ora
dai verificatori per loro conto, onde nascono
se non gravi abusi, certamente gravi e
frequenti lagnanze. L'art. 3.º del
progetto stabilisce che ~~questi dritti~~
vengano dal 1.º del 1850. in poi riscossi
per conto dello stato, dal quale saranno
soppressi i verificatori: le notizie che
si sono potute raccogliere sul montare
di questi dritti fanno credere, che il
prodotto che se ne ricaverà sarà più
che sufficiente ad assegnare compe-
tenti stipendi ai verificatori ed a
coprire tutte le spese di verificazione.

Nella discussione del Milanio
~~le Camere~~ ^{potranno approvare} ~~stipuleranno~~ la
convenienza delle particolari
disposizioni che il governo proporrà

M

per mettere ad esecuzione il disposto
dell'art. 3. Per tutte le altre
disposizioni puramente regolamen-
tarie l'art. 4.º del Progetto lascia al
governo la facoltà di provvedervi per
via di Decreti Reali.

Progetto di Legge

Eugenio
etc. etc. etc.

In virtù dell'autorità a noi delegata
abbiamo proposto, le Camere hanno
adottato e Noi abbiamo approvato ed
approviamo quanto segue.

art. 1°

Il Regio Editto del 14. settembre
1848. sui pesi e misure del sistema
metrico decimale, avrà forza di legge
nell'Isola di Sardegna a cominciare
dal primo giorno dell'anno 1850., e
da questo giorno s'intenderà derogato
al Regio Editto del 1° di luglio 1844.
ed alle istruzioni emanate in esecu-
zione dell'Editto medesimo in quanto
è contrario all'Editto del 14. settembre
1848.

Art. 2°

Lo stesso Editto del 14. settembre
1848. sarà pubblicato nei già Ducati
di Piacenza di Parma e di Guastalla
ed avrà nei medesimi forza di legge
dal giorno della pubblicazione.

art. 3°

Dal 1° di gennaio 1850. i diritti di
verificazione dei Pesi e Misure si

risuoteranno in tutto lo Stato per conto
del Regio Erario.

Art. 4°.

Il Regolamento indicato all'art.
18.° dell'Editto del 16. di settembre 1865,
e quegli altri che fossero necessari
per l'eduzione dell'Editto medesimo
e della legge presente in tutte le
parti dello Stato saranno approvati
per Decreti Reali.

Mandiamo a ciascuno di
osservare e far osservare la presente
legge, la quale sarà sigillata col
Sigillo dello Stato ed inserita negli
atti del Governo.

Corino addi